



Ministero del Turismo

Il Segretario Generale

Prot. N. SG / 664

A tutti gli Uffici dell'Amministrazione

E, p. c.,

Al Capo di Gabinetto

Circolare n. 1

Oggetto: Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico così come previsto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” – chiarimenti e modalità operative inerenti all'impiego della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro e relativi controlli

1. Premesse

Con riferimento al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 ed al D.P.C.M 12 ottobre 2021 recante: “*Linee guida di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale*”, si comunica che, al fine di tutelare la salute pubblica nelle sedi di lavoro del Ministero del Turismo e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza dei servizi, il decreto-legge *de quo*, all'art. 1, introducendo l'articolo 9-quinquies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha espressamente previsto per il personale delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso nei luoghi in cui il personale addetto svolge di norma l'attività lavorativa, per un periodo fissato dal legislatore a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza individuato dalle autorità governative al fine di contrastare e prevenire e la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

2. Ambito di applicazione dell'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 e soggetti incaricati alla verifica e all'accertamento del possesso di tale certificazione – personale coinvolto e casi di esenzione

L'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso nelle sedi istituzionali del Ministero del turismo, nel periodo 15/10/2021 – 31/12/2021 è rivolto: al personale



Ministero del Turismo

Il Segretario Generale



dipendente del Ministero del turismo che opera nelle tre sedi operative site in Roma (Viale Castro Pretorio, 105 – Via Marghera, 2 – Via di Villa Ada, 55); a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le sedi dell'Amministrazione anche sulla base di contratti esterni (collaboratori, consulenti, dipendenti di società esterne); ai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo.

I soggetti che accedono alle suindicate sedi in qualità di utenti del Dicastero saranno soggetti alle prescrizioni di legge previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto e prevenzione del contagio da COVID-19.

Si sottolinea che il possesso del *green pass* non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

Le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 52/2021 sono quelle che comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo.

“Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere oggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.” (cfr. pag. 9 D.P.C.M. 12//10/2021).

3. Obblighi per il datore di lavoro di controllo e verifica delle prescrizioni del possesso della certificazione verde COVID-19 – conseguenze nei casi di mancata esibizione – sanzioni amministrative applicabili

La normativa in esame prevede un obbligo di controllo e verifica in capo sia al datore di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche, sia in capo ai datori di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (anche sulla base di contratti esterni) all'interno delle sedi del Dicastero.

Nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa, inerenti al necessario possesso (e alla conseguente esibizione) della certificazione verde ritenuta indispensabile (almeno fino al 31 dicembre 2021) per l'accesso nel luogo di lavoro, si dispone quanto segue.

La verifica del possesso della validità della certificazione verde, presso:

- la sede di **Via di Villa Ada n. 55** è effettuata, al momento dell'accesso nella sede ministeriale, dal personale addetto al servizio di portierato della sede, con l'ausilio della colonnina “barcode” presente all'ingresso, che - in caso di esito positivo- rilascerà apposito scontrino cartaceo da conservare per tutta la durata della permanenza in sede. In caso di esito negativo del controllo sarà precluso l'accesso alla sede.
- le sedi di **Viale Castro Pretorio, 105** (sede della Biblioteca Nazionale Centrale del Ministero della cultura) e di **via Marghera, 2** (sede dell'Ente Nazionale Italiano Turismo), sono effettuati



Ministero del Turismo
Il Segretario Generale



al momento dell'ingresso nella sede e con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni ospitanti (cfr., al riguardo, i documenti corredanti la presente come Allegati n. 1 e n. 2).

Nell'ambito della predetta verifica, presso le citate sedi ministeriali - ferma restando la vigenza delle disposizioni di cui agli allegati n. 1 e n. 2 per le sedi di via Marghera e di Viale Casto Pretorio - per i soggetti che, avendo effettuato un tampone antigenico rapido, al momento dell'accesso non hanno ancora ricevuto la certificazione digitale, il personale incaricato effettuerà il controllo sulla corrispondente documentazione cartacea rilasciata dalla struttura sanitaria.

Per le finalità di controllo e di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19 e per le eventuali contestazioni delle violazioni degli obblighi sopra dettagliati, sono nominati con il presente atto:

a) per la sede di Viale Castro Pretorio, 105 (sede della Biblioteca Nazionale Centrale del Ministero della Cultura):

- soggetto incaricato per l'accertamento e verifica del possesso della certificazione verde: Dott.ssa Silvia Cardinali;
- soggetto incaricato per la contestazione delle violazioni degli obblighi di legge in materia di *green pass*: Dott.ssa Silvana Pantalone;

b) per la sede via Marghera, 2 (sede dell'Ente Nazionale Italiano Turismo):

- soggetto incaricato per l'accertamento e verifica del possesso della certificazione verde: Dott. Mauro Pellizzari;
- soggetto incaricato per la contestazione delle violazioni degli obblighi di legge in materia di possesso del *green pass*: Dott.ssa Roberta Di Maula;

c) per la sede di Via di Villa Ada, 55:

- soggetto incaricato per l'accertamento e verifica del possesso della certificazione verde: Dott.ssa Giorgia Ricupero;
- soggetto incaricato per la contestazione delle violazioni degli obblighi di legge in materia di possesso del *green pass*: Dott. Francesco Spada

I soggetti nominati avranno il compito di vigilare sul rispetto e l'attuazione – da parte del personale di cui al primo capoverso del paragrafo n. 2 - delle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 127/21, e, nel caso di violazione di tali prescrizioni, di trasmettere gli atti al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista.

I soggetti incaricati delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al precedente punto 1) effettueranno i controlli all'interno del luogo del lavoro - con la modalità a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione), scaricando gratuitamente sul proprio dispositivo mobile, l'applicazione "VerificaC19", disponibile sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili. L'Amministrazione si riserva di acquistare dispositivi di lettura del QR-code da utilizzare nell'ambito delle predette verifiche.



Ministero del Turismo

Il Segretario Generale



Il personale appartenente al Ministero del turismo che risulti privo delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà comunicare tale circostanza allo scrivente, in via riservata, con un anticipo di 48 ore al fine di soddisfare le esigenze organizzative e di consentire un'efficace programmazione del lavoro con il Dirigente di riferimento.

Il lavoratore che, in seguito ai controlli *de quibus*, verrà trovato sprovvisto di *green pass* non potrà accedere e/o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde.

Si specifica che le violazioni degli obblighi sopra descritti, in tema di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID -19, prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa individuata dal legislatore nel pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 1.500. In tal senso, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Si invita, pertanto, il personale interessato dall'intervento normativo in esame, ad ottemperare alle modalità operative dettagliate nella presente circolare, ai fini di una proficua collaborazione nell'ambito dell'organizzazione e della prestazione dell'attività lavorativa, con il fine precipuo di garantire la tutela della sicurezza di tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro e il contrasto alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Nel caso si dovessero verificare le oggettive situazioni di cui al DM del Ministro della Pubblica Amministrazione 8/10/2021 lo scrivente adotterà disposizioni integrative della presente circolare.

La presente Circolare, a cura della Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, è pubblicata sul sito del Ministero del turismo, nonché comunicata a tutto il personale a mezzo posta elettronica e mediante affissione in bacheca presso le sedi ministeriali.

Roma, 13 ottobre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Quinzi